ACCORDO NAZIONALE 20 MAGGIO 1983

ACCORDO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CONTRATTO 17 GIUGNO 1982 RELATIVE ALLA PRODUTTIVITÀ PER GLI AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE

In applicazione dell'accordo nazionale 17 giugno 1982, le parti concordano che gli accordi integrativi aziendali possono essere sottoscritti soltanto nei limiti degli incrementi di produttività derivanti dall'attuazione di uno o più progetti.
Conseguentemente si conviene di dare avvio, in sede aziendale, alla definizione concordata di interventi atti a realizzare i suddetti progetti finalizzati a risultati economici positivi che saranno verificati annualmente sulla base dei livelli di produttività relativi al biennio 1980 - 1981.
La quota di risultato economico positivo destinata al miglioramento del trattamento dei dipendenti verrà erogata attraverso compensi e/o indennità, nei limiti di recupero di produttività realizzato aziendalmente.
Tale quota dovrà portare risultati favorevoli anche per i lavoratori delle aziende che hanno già realizzato elevata economicità di gestione.
Gli accordi integrativi aziendali scadranno il 30 giugno 1986.